

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2011, N. 66

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E
DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**



Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare, bene pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana.

2. La Regione difende e garantisce l'approvvigionamento e tutela il diritto di ciascuno all'acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

- a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità, per:
 - 1) favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile;
 - 2) preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici;
 - 3) assicurare che anche le future generazioni possano disporre di un patrimonio ambientale di elevata qualità;
- b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- c) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici;
- d) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.

3. La presente legge disciplina l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato negli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in modo da garantire la sua gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita funzioni, di programmazione, di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'Assemblea legislativa regionale in particolare:

- a) provvede alla ridelimitazione degli ATO ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
- b) approva su proposta della Giunta regionale, anche per stralci funzionali, il piano

regolatore degli acquedotti su scala di bacino.

3. La Giunta regionale in particolare:

- a) adotta, sentita la Commissione assembleare competente, la convenzione-tipo per la costituzione delle Assemblee di ambito di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) valuta la compatibilità dei piani d'ambito di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione e ne dispone le eventuali modifiche;
- c) verifica lo stato di attuazione dei piani d'ambito e il livello qualitativo dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori;
- d) valuta le prestazioni dei gestori nei vari ATO sotto il profilo dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, del costo degli stessi e delle spese di investimento, sulla base degli indicatori definiti dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 3;
- e) determina gli obiettivi e le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali, statali e dell'Unione europea;
- f) approva gli indirizzi per l'adozione della Carta del servizio idrico;
- g) invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale sullo stato del servizio idrico, predisposta dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 3;
- h) esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 10.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, e dell'effettuazione del sistema informativo ambientale della Regione, gli enti locali e i gestori del servizio idrico integrato forniscono alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti.

Art. 3*(Conferenza regionale
del servizio idrico integrato)*

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni delle Assemblee di ambito di cui all'articolo 7 e per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale del servizio idrico integrato, è istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse idriche la Conferenza regionale del servizio idrico integrato, con funzioni consultive e propositive.

2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al comma 1:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;

b) i Presidenti delle Assemblee di ambito.

3. La Conferenza regionale svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) propone alla Giunta regionale atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio idrico;
- b) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai gestori del servizio idrico integrato e di quegli altri servizi di pubblica utilità di competenza delle Assemblee di ambito;
- c) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Giunta regionale, degli Enti locali e delle Assemblee di ambito;
- d) interviene nella definizione di accordi transfrontalieri con Ambiti territoriali di altre Regioni con particolare riferimento al trasferimento di risorse idriche o al risanamento di bacini idrografici condivisi;
- e) predispose una relazione annuale sullo stato del servizio idrico integrato e sull'attività svolta, da inviare alla Giunta regionale;
- f) fornisce servizi di carattere tecnico e informativo alle Assemblee di ambito, curando altresì la omogeneità degli strumenti informativi-territoriali utilizzati nel territorio regionale.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio atto, i criteri e le modalità di funzionamento della Conferenza regionale.

5. La Conferenza, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, si avvale del supporto di un gruppo tecnico formato dal dirigente della struttura regionale competente e dai dirigenti degli enti locali indicati dalle Assemblee di ambito, o loro delegati, e da tre rappresentanti della Consulta degli utenti, di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Consulta degli utenti)

1. In rappresentanza degli interessi dei cittadini ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, è istituita in ogni Assemblea di ambito la Consulta degli utenti.

2. La Consulta acquisisce le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi; fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore; esprime parere sulla carta dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g); promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi; trasmette alla Regione e all'Assemblea di ambito le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio ed alle tariffe applicate.

3. La Consulta è composta, sulla base dei criteri di cui al comma 4, da rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché da rappresentanti dei movimenti per l'acqua.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta.

Art. 5

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ATO di cui all'articolo 6.

2. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), sono svolte dall'Assemblea di ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale.

3. L'Assemblea di ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.

4. La convenzione prevede in particolare:

- a) le quote di partecipazione degli enti locali sulla base dei criteri di cui al comma 5;
- b) i rapporti finanziari tra gli enti e i relativi oneri;
- c) le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti;
- d) l'obbligo per l'Assemblea di assicurare le informazioni relative alla propria attività agli utenti, nonché le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione degli stessi;
- e) la competenza del Presidente dell'Assemblea di ambito a dare esecuzione alle relative deliberazioni e a sottoscrivere gli atti a rilevanza esterna e i contratti;
- f) le modalità e le risorse per l'esercizio delle funzioni;
- g) la disciplina dei rapporti successivi derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi della l.r. 18/1998, compresi i rapporti di lavoro del personale.

5. Le quote di partecipazione sono fissate riservando ai Comuni il 95 per cento dei voti e determinandone il riparto in base al territorio e alla popolazione residente in ciascun Comune alla data dell'ultimo censimento. Le quote delle Province sono fissate nell'ambito del restante 5 per cento.

Art. 6

(Ambiti territoriali ottimali)

1. Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO:

- a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;
- b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;
- c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;
- d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermo e Maceratese;
- e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo.

2. I Comuni facenti parte di ciascun ATO sono indicati nell'allegato A.

3. Le delimitazioni degli ATO possono essere modificate dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale adottata anche su istanza degli enti locali interessati e sentite le Assemblee di ambito, al fine di:

- a) rendere più economica ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;
- b) facilitare e migliorare la cooperazione fra i Comuni e le Province;
- c) consentire quanto previsto dal comma 4.

4. L'atto di modifica di cui al comma 3 stabilisce i criteri per adeguare al nuovo assetto i contenuti della convenzione di cui all'articolo 5.

5. Per migliorare la gestione del servizio idrico integrato gli ATO possono essere estesi ai territori di Comuni confinanti appartenenti ad altre Regioni, previa intesa con le stesse e sentita l'Assemblea di ambito interessata. Per gli stessi fini e con le stesse modalità, i Comuni marchigiani possono entrare a far parte di ATO delle Regioni confinanti.

Art. 7

(Assemblea di ambito)

1. L'Assemblea di ambito è costituita dai Sindaci dei comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono ed elegge tra i suoi componenti il Presidente, cui compete la rappresentanza legale.

2. Nel rispetto dei piani di settore in materia di tutela e gestione della risorsa idrica e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'arti-

colo 5, l'Assemblea di ambito provvede allo svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

- a) approvazione, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, del piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico-finanziario, che contiene in particolare l'analisi delle criticità e dei fabbisogni dell'ATO di riferimento;
- b) conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, per la definizione e la realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
- c) approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare;
- d) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- e) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario, sulla base di una specifica attività di controllo della gestione e della qualità del servizio privilegiando, ai fini di un uso razionale della risorsa, il risparmio idrico, la depurazione, il riuso e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;
- f) determinazione, modulazione e aggiornamento delle tariffe, assicurando, oltre a quanto previsto dall'articolo 154, comma 6, del d.lgs. 152/2006, specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica;
- g) approvazione della carta dei servizi, sentita la Consulta degli utenti di cui all'articolo 4;
- h) promozione e coordinamento degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile, dell'adduzione, della distribuzione, della potabilizzazione e della depurazione delle acque, al fine di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica.

3. L'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato, di cui alla lettera e) del comma 2, ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo, la convenzione per la gestione contiene l'obbligo per il gestore di garantire all'Assemblea di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di



gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie.

4. Le concessioni per la derivazione e la captazione di acque per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato sono rilasciate o rinnovate alla Assemblea di ambito o, su determinazione della medesima, al gestore del servizio idrico integrato. In tale caso la concessione è assentita per una durata massima pari alla durata dell'affidamento medesimo.

5. L'Assemblea di ambito approva un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

6. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito.

Art. 8

(Regime delle infrastrutture idriche)

1. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall'articolo 143 del d.lgs. 152/2006.

2. I beni di cui al comma 1 sono affidati in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) e dal relativo disciplinare.

3. Le derivazioni per il consumo umano dell'acqua non sono soggette alla corresponsione di indennità per le eventuali sottotensioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico).

Art. 9

(Accordi di programma)

1. Quando sia richiesta la partecipazione di più Assemblee di ambito nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato, è promossa la conclusione di un accordo di programma, previo parere dell'Autorità di bacino. Nel caso di trasferimento di risorse idriche, è richiesto l'assenso della Giunta regionale.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione e alla concreta realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento interessati.

3. I rapporti fra soggetti gestori di ambiti diversi, in particolare quelli connessi al trasferimento di risorse idriche e all'uso comune di infrastrutture, sono disciplinati da apposite convenzioni.

Art. 10

(Potere sostitutivo)

1. Ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati nei termini previsti, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico degli enti partecipanti.

Art. 11

(Risorse ambientali)

1. Una quota delle risorse relativa agli investimenti del piano economico-finanziario di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), non inferiore al 6 per cento, è destinata:

- a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
- b) a interventi per la tutela e il risanamento degli acquiferi, delle sorgenti e degli ambienti naturali connessi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono comportare un aumento della tariffa.

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I presidenti dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione-tipo di cui all'articolo 5 è approvata dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione obbligatoria tra gli enti è stipulata, sulla base della convenzione-tipo, entro i sei mesi successivi e a tal fine la Provincia cui appartiene il maggior numero dei residenti nel territorio dell'ATO assume, d'intesa con le altre Province interessate, le necessarie iniziative.

3. Decorso inutilmente il termine per la stipula indicato al comma 2, la Giunta regionale provvede in sostituzione degli enti inadempienti con le modalità di cui all'articolo 10 e con oneri a carico degli enti medesimi.

4. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento della relativa Assem-



blea di ambito. Fino alla data di insediamento dell'Assemblea di ambito continuano ad operare i consorzi obbligatori e gli altri enti che svolgono le funzioni di cui alla presente legge.

5. L'Assemblea di ambito subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al personale. Il trasferimento del personale all'Assemblea di ambito è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dipendenti e con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento all'Autorità di ambito contenuto nelle leggi regionali vigenti e in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende fatto all'Assemblea di ambito.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) e 23

febbraio 2000, n. 15 (Modifica alla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche"), nonché le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO
(Paola Giorgi)



ALLEGATO A

Ambito Territoriale Ottimale 1

N.	Codice	Prov.	Denominazione
1	PS01	PU	Acqualagna
2	PS02	PU	Apecchio
3	PS03	PU	Auditore
4	PS04	PU	Barchi
5	PS05	PU	Belforte all'Isauro
6	PS06	PU	Borgo Pace
7	PS07	PU	Cagli
8	PS08	PU	Cantiano
9	PS09	PU	Carpegna
10	PS10	PU	Cartoceto
11	PS12	PU	Colbordolo
12	PS13	PU	Fano
13	PS14	PU	Fermignano
14	PS15	PU	Fossombrone
15	PS16	PU	Fratte Rosa
16	PS17	PU	Frontino
17	PS18	PU	Frontone
18	PS19	PU	Gabicce Mare
19	PS20	PU	Gradara
20	PS21	PU	Isola del Piano
21	PS22	PU	Lunano
22	PS23	PU	Macerata Feltria
23	PS25	PU	Mercatello sul Metauro
24	PS26	PU	Mercatino Conca
25	PS27	PU	Mombaroccio
26	PS28	PU	Mondavio
27	PS29	PU	Mondolfo
28	PS30	PU	Montecalvo in Foglia
29	PS31	PU	Monte Cerignone
30	PS32	PU	Monteciccardo
31	PS33	PU	Montecopiolo
32	PS34	PU	Montefelcino
33	PS35	PU	Montegrimano
34	PS36	PU	Montelabbate
35	PS37	PU	Montemaggiore al Metauro
36	PS38	PU	Monte Porzio
37	PS40	PU	Orciano di Pesaro
38	PS41	PU	Peglio
39	PS43	PU	Pergola
40	PS44	PU	Pesaro
41	PS45	PU	Petriano
42	PS46	PU	Piagge
43	PS47	PU	Piandimeleto
44	PS48	PU	Pietrarubbia
45	PS49	PU	Piobbico
46	PS50	PU	Saltara
47	PS51	PU	San Costanzo
48	PS52	PU	San Giorgio di Pesaro
49	PS54	PU	San Lorenzo in Campo
50	PS56	PU	Sant'Angelo in Lizzola
51	PS57	PU	Sant'Angelo in Vado
52	PS58	PU	Sant'Ippolito

53	PS59	PU	Sassocorvaro
54	PS60	PU	Sassofeltrio
55	PS61	PU	Serra Sant'Abbondio
56	PS62	PU	Serrungarina
57	PS64	PU	Tavoletto
58	PS65	PU	Tavullia
59	PS66	PU	Urbania
60	PS67	PU	Urbino

Ambito Territoriale Ottimale 2

N.	Codice	Prov.	Denominazione
1	AN01	AN	Agugliano
2	AN02	AN	Ancona
3	AN03	AN	Arcevia
4	AN04	AN	Barbara
5	AN05	AN	Belvedere Ostrense
6	AN06	AN	Camerano
7	AN07	AN	Camerata Picena
8	AN08	AN	Castellbellino
9	AN09	AN	Castel Colonna
10	AN11	AN	Castelleone di Suasa
11	AN12	AN	Castelplanio
12	AN13	AN	Cerreto d'Esi
13	AN14	AN	Chiaravalle
14	AN15	AN	Corinaldo
15	AN16	AN	Cupramontana
16	AN17	AN	Fabriano
17	AN18	AN	Falconara Marittima
18	AN20	AN	Genga
19	AN21	AN	Jesi
20	AN23	AN	Maiolati Spontini
21	AN24	AN	Mergo
22	AN25	AN	Monsano
23	AN26	AN	Montecarotto
24	AN27	AN	Montemarciano
25	AN28	AN	Monterado
26	AN29	AN	Monte Roberto
27	AN30	AN	Monte San Vito
28	AN31	AN	Morro d'Alba
29	AN33	AN	Offagna
30	AN35	AN	Ostra
31	AN36	AN	Ostra Vetere
32	AN37	AN	Poggio San Marcello
33	AN38	AN	Polverigi
34	AN39	AN	Ripe
35	AN40	AN	Rosora
36	AN41	AN	San Marcello
37	AN42	AN	San Paolo di Jesi
38	AN43	AN	Santa Maria Nuova
39	AN44	AN	Sassoferrato
40	AN45	AN	Senigallia
41	AN46	AN	Serra de' Conti
42	AN47	AN	Serra San Quirico
43	AN49	AN	Staffolo
44	MC16	MC	Esanatoglia
45	MC24	MC	Matelica

Ambito Territoriale Ottimale 3

N.	Codice	Prov.	Denominazione
1	MC01	MC	Acquacanina
2	MC02	MC	Apiro
3	MC03	MC	Appignano
4	MC04	MC	Belforte del Chienti
5	MC05	MC	Bolognola
6	MC06	MC	Caldarola
7	MC07	MC	Camerino
8	MC08	MC	Camporotondo di Fiastrone
9	MC09	MC	Castelraimondo
10	MC10	MC	Castelsantangelo sul Nera
11	MC11	MC	Cessapalombo
12	MC12	MC	Cingoli
13	MC13	MC	Civitanova Marche
14	MC15	MC	Corridonia
15	MC17	MC	Fiastra
16	MC18	MC	Fiordimonte
17	MC19	MC	Fiuminata
18	MC20	MC	Gagliole
19	MC23	MC	Macerata
20	MC26	MC	Montecassiano
21	MC27	MC	Monte Cavallo
22	MC28	MC	Montecosaro
23	MC29	MC	Montefano
24	MC30	MC	Montelupone
25	MC33	MC	Morrovalle
26	MC34	MC	Muccia
27	MC37	MC	Pievebovigliana
28	MC38	MC	Pieve Torina
29	MC39	MC	Pioraco
30	MC40	MC	Poggio San Vicino
31	MC41	MC	Pollenza
32	MC42	MC	Porto Recanati
33	MC43	MC	Potenza Picena
34	MC44	MC	Recanati
35	MC47	MC	San Severino Marche
36	MC50	MC	Sefro
37	MC51	MC	Serrapetrona
38	MC52	MC	Serravalle di Chienti
39	MC53	MC	Tolentino
40	MC54	MC	Treia
41	MC56	MC	Ussita
42	MC57	MC	Visso
43	AN10	AN	Castelfidardo
44	AN19	AN	Filottrano
45	AN22	AN	Loreto
46	AN32	AN	Numana
47	AN34	AN	Osimo
48	AN48	AN	Sirolo

Ambito Territoriale Ottimale 4

N.	Codice	Prov.	Denominazione
1	MC14	MC	Colmurano
2	MC21	MC	Gualdo

3	MC22	MC	Loro Piceno
4	MC25	MC	Mogliano
5	MC31	MC	Monte San Giusto
6	MC32	MC	Monte San Martino
7	MC35	MC	Penna San Giovanni
8	MC36	MC	Petriolo
9	MC45	MC	Ripe San Ginesio
10	MC46	MC	San Ginesio
11	MC48	MC	Sant'Angelo in Pontano
12	MC49	MC	Sarnano
13	MC55	MC	Urbisaglia
14	FM18	FM	Falerone
15	FM22	FM	Franca Villa d'Ete
16	FM26	FM	Magliano di Tenna
17	FM28	FM	Massa Fermana
18	FM33	FM	Montappone
19	FM40	FM	Montegiorgio
20	FM41	FM	Monte Granaro
21	FM48	FM	Monte San Pietrangeli
22	FM49	FM	Monte Urano
23	FM51	FM	Monte Vidon Corrado
24	FM61	FM	Porto Sant'Elpidio
25	FM62	FM	Rapagnano
26	FM68	FM	Sant'Elpidio a Mare
27	FM72	FM	Torre San Patrizio

Ambito Territoriale Ottimale 5

N.	Codice	Prov.	Denominazione
1	AP01	AP	Acquasanta Terme
2	AP02	AP	Acquaviva Picena
3	FM03	FM	Altidona
4	FM04	FM	Amandola
5	AP05	AP	Appignano del Tronto
6	AP06	AP	Arquata del Tronto
7	AP07	AP	Ascoli Piceno
8	FM08	FM	Belmonte Piceno
9	FM09	FM	Campofilone
10	AP10	AP	Carassai
11	AP11	AP	Castel di Lama
12	AP12	AP	Castignano
13	AP13	AP	Castorano
14	AP14	AP	Colli del Tronto
15	AP15	AP	Comunanza
16	AP16	AP	Cossignano
17	AP17	AP	Cupramarittima
18	FM19	FM	Fermo
19	AP20	AP	Folignano
20	AP21	AP	Force
21	AP23	AP	Grottammare
22	FM24	FM	Grottazzolina
23	FM25	FM	Lapedona
24	AP27	AP	Maltignano
25	AP29	AP	Massignano
26	FM30	FM	Monsampietro Morico
27	AP31	AP	Monsampolo del Tronto
28	AP32	AP	Montalto delle Marche

29	AP34	AP	Montedinove
30	FM35	FM	Montefalcone Appennino
31	AP36	AP	Montefiore dell'Aso
32	FM37	FM	Montefortino
33	AP38	AP	Montegallo
34	FM39	FM	Monte Giberto
35	FM42	FM	Monteleone di Fermo
36	FM43	FM	Montelparo
37	AP44	AP	Montemonaco
38	AP45	AP	Monteprandone
39	FM46	FM	Monte Rinaldo
40	FM47	FM	Monterubbiano
41	FM50	FM	Monte Vidon Combatte
42	FM52	FM	Montottone
43	FM53	FM	Moresco
44	AP54	AP	Offida
45	FM55	FM	Ortezzano
46	AP56	AP	Palmiano
47	FM57	FM	Pedaso
48	FM58	FM	Petritoli
49	FM59	FM	Ponzano di Fermo
50	FM60	FM	Porto San Giorgio
51	AP63	AP	Ripatransone
52	AP64	AP	Roccafluvione
53	AP65	AP	Rotella
54	AP66	AP	San Benedetto del Tronto
55	FM67	FM	Santa Vittoria in Matenano
56	FM69	FM	Servigliano
57	FM70	FM	Smerillo
58	AP71	AP	Spinetoli
59	AP73	AP	Venarotta